

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 13 agosto 2020, n. 189

Legge 238/2016, comma 2, art. 10 - Autorizzazione all'arricchimento.

Aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve fresche, de mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino compresi quelli atti a dare vini IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti.

Campagna vendemmiale 2020/2021.

Il Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTA l'istruttoria espletata dal Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione" con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare l'articolo 80 e l'allegato VIII Parte I, Sezioni A, punto 1 del regolamento (UE) n.1308/2013 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'articolo 81;

VISTO l'allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto regolamento (CE) n. 1308/2013 che stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale ha luogo secondo le pratiche enologiche di cui alla sezione B e non può superare per la zona viticola C il limite di 1,5 % vol.;

VISTO quanto stabilito nel medesimo allegato VIII, Parte I, Sezione B, riguardo alle disposizioni inerenti alla pratica enologica dell'arricchimento;

VISTA l'appendice all'allegato VII che classifica il territorio dell'Unione Europea in zone viticole ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste negli all.ti VII Parte II e VIII Parte I;

VISTO il punto 6, della Sezione B, dell'allegato VIII Parte I del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola CIII, nella quale ricade la Regione Puglia le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale rispettivamente oltre i 13,50% vol.;

VISTA la deroga prevista al successivo punto 7, lettera b), che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;

VISTO l'allegato VIII, Parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli, dove è previsto che il prodotto "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., ma che tale parametro massimo può essere superato per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;

VISTO il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI gli articoli 80 e 83 del succitato regolamento (UE) n. 1308/2013 e 5 del regolamento (CE) n.606/2009, nonché l'allegato II del medesimo regolamento (CE) n. 606/2009, che elenca le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni, anche per quanto riguarda l'arricchimento, l'acidificazione e la disacidificazione, relative ai vini spumanti, ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti di qualità del tipo aromatico;

VISTO il Decreto 9 ottobre 2012, n. 278, del Ministero delle Politiche agricole e Forestali recante "*Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli*", con il quale all'articolo 2, si stabilisce che le Regioni e le Province Autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettono copia del provvedimento di autorizzazione all'Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente per territorio, all'ICQRF ed al Ministero.

VISTA la Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*" che all'art. 10, comma 1, fissa dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli e che al comma 2 del medesimo articolo dispone che le Regioni, con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;

VISTA la D.G.R. del 4 novembre 2003, n. 1633 "*Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia*";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 4 settembre 2003, n. 1371 "*Classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino*" che ha approvato, tra l'altro, l'elenco delle varietà autorizzate nella regione Puglia per la produzione di vino;

VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 22 del 21/01/2013 avente ad oggetto: «D.G.R. 4 settembre 2003, n. 1371 - "*Classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino*". Aggiornamento dell'elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Puglia»;

VISTA l'istanza presentata da ASSOENOLOGI "Sezione Puglia Basilicata Calabria", acquisita agli atti del Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità al prot. n. 7963 del 13/07/2020, per l'ottenimento dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2020/2021 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

CONSIDERATO che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità ha avviato le procedure previste al fine dell'accertamento delle condizioni climatiche stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 4 novembre 2003, n. 1663 *“Modalità per l'accertamento delle condizioni climatiche che richiedono l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia”* per il riconoscimento delle motivazioni a giustificazione dell'ottenimento dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2020/2021 ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016;

PRESO ATTO,

- di quanto segnalato dagli enti consultati:
 - in riscontro alla nota prot. 7912 del 16/07/2020 del Servizio Filiere Produttive:
 - dal Servizio Territoriale di Foggia con nota n.30408 del 24/07/2020;
 - dal Servizio Territoriale di Bari – Bat, con nota n. 31385 del 30/07/2020;
 - dal Servizio Territoriale di Brindisi con nota n.30525 del 24/07/2020;
 - dal Servizio Territoriale di Taranto con nota n. 30679 del 27/07/2020;
 - dal Servizio Territoriale di Lecce con nota n. 30451 del 24/07/2020;
 - in riscontro alla nota prot. 7931 del 16/07/2020 del Servizio Filiere Produttive:
 - dal Servizio Agrometeorologico e Fitosanitario Regionale - A.R.I.F. Puglia con nota prot. 42703 del 28/07/2020;
- del parere favorevole all'autorizzazione della pratica dell'arricchimento per l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti su tutto il territorio regionale pugliese, trasmesso dal CREA con pec del 8 agosto 2020, acquisita agli atti della Sezione con prot. A00_155_10/08/2020 n. 8899;
- del parere favorevole espresso, a seguito di consultazione on-line, dai componenti del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale;

RITENUTO:

- per le motivazioni sopra evidenziate, che l'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2020 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP) consentirà di riequilibrare gli scompensi tra grado alcolico e quadro acidico dei mosti e mantenere alto il livello qualitativo dei vini regionali;
- che per la campagna vitivinicola 2020/2021 si possa consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione dei vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP, entro il limite massimo di 1,5% vol. come previsto all'allegato VIII, Parte I, Sezione A, punto 2 del predetto Reg. (CE) n. 1308/2013;
- che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale;
- che l'effettuazione di tale pratica enologica rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla Regione Puglia;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, per la campagna vitivinicola 2020/2021, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche,

del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:

- a) Vini;
 - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate “idonee alla coltivazione” nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
 - autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2020/2021, nel territorio della Regione Puglia, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;
 - stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
 - disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del presente atto a:
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;
 - Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari competente per territorio;
 - pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Reg. UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente

L'istruttore

P.A. Francesco Palmisano

La P.O.

Viticultura ed Enologia

P.A. Francesco Mastrogiacomo

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Rossella Titano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI

Vista la proposta del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, facendole proprie;
- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, per la campagna vitivinicola 2020/2021, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Puglia e ivi raccolte, atti a diventare:
 - a) Vini;
 - b) Vini ad indicazione Geografica Protetta (IGP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - c) Vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione;
 - d) Vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP;
- di stabilire che le operazioni di arricchimento sono autorizzate solo per i prodotti ottenuti dalle uve di varietà classificate "idonee alla coltivazione" nel territorio della Regione Puglia, ai sensi della D.G.R. del 04 settembre 2003, n. 1371 e s.m.i.;
- di autorizzare, al contempo, per la campagna vendemmiale 2020/2021, nel territorio della Regione Puglia, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale della partita (cuvée) dei prodotti atti a dare

vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza IGP o DOP;

- di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di mosti e di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP sono autorizzate per le varietà di vite idonee alla coltivazione, nel territorio della Regione Puglia, atte alla spumantizzazione;
- di disporre che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda a trasmettere copia del presente atto a:
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;
 - Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-alimentari competente per territorio;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, dando atto che il Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità provveda ad assicurare la diffusione anche sul sito istituzionale;

Il presente provvedimento:

- a) è composto da n° 7 (sette) facciate ed è adottato in originale;
- b) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e nel sito ufficiale del Servizio Filiere Agricole sostenibili e Multifunzionalità;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- e) non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente Della Sezione
Competitività Delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta